

REGOLAMENTO FEDERBIO

*** * * * ***

REGOLAMENTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTURA BIOLOGICA E BIODINAMICA

**** ** * ** * ** ***

CAPO I

(GENERALIA)

Art. 1.1 – natura delle norme regolamentari

1. Il presente regolamento della "FEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTURA BIOLOGICA E BIODINAMICA" - "FEDERBIO" - contiene norme e disposizioni anche integrative, esplicative ed a chiarimento dello STATUTO della medesima Associazione.
2. Il REGOLAMENTO trova il suo presupposto nello STATUTO della "FEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTURA BIOLOGICA E BIODINAMICA" - "FEDERBIO".
3. Non è consentita la introduzione di nuove norme regolamentari nonché la interpretazione e/o la applicazione di norme regolamentari già vigenti in difformità (logica e/o materiale) da quanto previsto e disposto dallo STATUTO della FEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTURA BIOLOGICA E BIODINAMICA.

Art. 1.2 – procedura di revisione e modifica delle norme statutarie

1. Lo STATUTO della FEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTURA BIOLOGICA E BIODINAMICA può essere sottoposto a revisione e/o modifica (art. 9, c. 7, lett. n), St.) su espressa proposta avanzata dal Consiglio Direttivo, o con deliberazioni concorrenti di due Sezioni Soci o su specifica richiesta manifestata da 2/5 dei soci aventi legittimazione di elettorato passivo e attivo nell'ambito della sezione soci di appartenenza.
2. Le proposte di revisione e/o di modifica devono essere formulate per iscritto con documento

- 1) che indichi chiaramente ed inequivocabilmente gli articoli, i commi e gli alinea dello STATUTO che si intendono sottoporre a revisione e/o a modificazione;
 - 2) che rechi il testo che si propone in sostituzione o in modificazione degli articoli, dei commi e degli alinea dello STATUTO che si intendono sottoporre a revisione e/o a modifica.
3. Le proposte di revisione e/o modifica devono essere depositate presso l'Ufficio di Segreteria della Federazione.
4. Il Segretario, accertata la ritualità e la legittimità della proposta, forma un fascicolo che sottopone al Presidente. Questi convoca una Assemblea Generale dei soci da tenersi entro gg. 120 dalla data di deposito della proposta di revisione e/o modificazione presso l'Ufficio di Segreteria.
5. L'Assemblea Generale dei soci - con deliberazione verbalizzata a mezzo di atto pubblico - delibera la revisione e/o la modifica dello STATUTO con la maggioranza qualificata di voti favorevoli che rappresenti almeno i 2/3 del corpo elettorale di cui all'art. 3.2/bis.

Art. 1.3 – procedura di revisione e modifica delle norme regolamentari

1. Il REGOLAMENTO della FEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTURA BIOLOGICA E BIODINAMICA può essere sottoposto a revisione e/o modifica (art. 9, c. 7, lett. o), St.) su proposta avanzata dal Consiglio Direttivo o con deliberazioni concorrenti di due Sezioni Soci oppure su specifica richiesta manifestata da 2/5 dei soci aventi legittimazione di elettorato passivo e attivo nell'ambito della sezione soci di appartenenza.
2. Le proposte di revisione e/o di modifica devono essere formulate per iscritto con documento
- 1) che indichi chiaramente ed inequivocabilmente gli articoli, i commi e gli alinea del REGOLAMENTO che si intendono sottoporre a revisione e/o a modificazione;
 - 2) che rechi il testo che si propone in sostituzione o in modificazione degli articoli, dei commi e degli alinea del REGOLAMENTO che si intendono sottoporre a revisione e/o a modifica.
3. Le proposte di revisione e/o modifica devono essere depositate presso l'Ufficio di Segreteria della Federazione.

4. Il Segretario, accertata la ritualità e la legittimità della proposta, forma un fascicolo che sottopone al Presidente. Questi convoca una Assemblea Generale dei soci da tenersi entro gg. 120 dalla data di deposito della proposta di revisione e/o modificazione presso l'Ufficio di Segreteria.

5. L'Assemblea Generale dei soci - con deliberazione adottata per atto privato e non pubblico, se ritenuto - delibera la revisione e/o la modifica del REGOLAMENTO con la maggioranza qualificata di voti favorevoli che rappresenti almeno i 3/5 del corpo elettorale di cui all'art. 3.2/bis.

Art. 1.4 – preclusioni

1. E', in ogni caso, precluso comunque incidere con norme regolamentari (ampliandone o limitandone concretamente la portata) sulle statuizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4 (commi 1, 2, 3, 4 e 5) e 5 dello STATUTO.

Art. 1.5 – termini

1. I termini previsti dallo Statuto e dal Regolamento sono da considerarsi ordinatori se non altrimenti statuito.

In eccezione, tutti i termini previsti nello Statuto e nel Regolamento per la convocazione degli Organi della Federazione (art. 8 St., comma 1) sono sempre da considerarsi perentori ed a pena di invalidità delle relative convocazioni.

2. Ove non espressamente contemplato, soltanto i termini relativi a convocazioni di Organi della Federazione con procedura d'urgenza devono intendersi riferiti a giorni liberi e lavorativi.

A tutti gli effetti, sono da considerarsi giorni lavorativi quelli dal lunedì al venerdì di ogni settimana dell'anno che non siano previsti dalla Legge come giorni festivi.

3. Devono sempre considerarsi sospesi i termini nel periodo feriale ricompreso tra il 1° ed il 31 agosto di ogni anno.

4. La presenza, nell'Organo della Federazione convocato, di un socio membro dello stesso in risposta ad una convocazione - ancorché irritualmente inviata - sana di pieno diritto la nullità della convocazione.

5. Analogamente, è sanata la nullità della convocazione allorquando il socio membro fa pervenire - prima dell'inizio dei lavori - nota con la quale certifi che la conoscenza

dell'O.d.G. posto in discussione nell'Organo della Federazione convocato ed autorizza la prosecuzione dei lavori in sua assenza.

CAPO II

(DEI SOCI)

Art. 2.1 – richiesta di ammissione di nuovi soci ordinari

1. La richiesta di ammissione alla Federazione avviene su domanda scritta degli interessati redatta in conformità al modello di cui all'allegato 1 al presente regolamento.

La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o della Persona Giuridica richiedenti

2. Alla richiesta di ammissione devono essere allegati i seguenti atti e documenti:

- 1) Statuto ed altri documenti istitutivi dell'Ente o della Persona Giuridica richiedenti;
- 2) Deliberazione dell'Organo che - a norma degli atti di cui al superiore punto 1) - abbia la competenza a determinare l'Ente o la Persona Giuridica richiedenti;
- 3) Indicazione della sezione soci cui si intende aderire;
- 4) Dichiarazione dell'ambito territoriale (nazionale o regionale) nel quale si svolge l'attività di organismo associativo portatore di interessi diffusi
- 5) Dichiarazione - contenuta già nella deliberazione di cui al superiore punto 2) - di espressa adesione alle finalità della Federazione, di impegno a sostenerne gli scopi ed i principi di cui agli artt. 2 e 3 dello Statuto, di volontario assoggettamento al Regolamento ed al CODICE di Autodisciplina nonché di impegno a concorrere al funzionamento e al finanziamento della attività della Federazione medesima;
- 6) Dichiarazione di ben conoscere ed accettare incondizionatamente il Regolamento della Sezione soci cui si chiede l'adesione condividendone ed approvandone espressamente anche le norme destinate a ponderare - nell'esercizio di voto - la dimensione nazionale e regionale o altre peculiarità e/o necessità dei soci aderenti;
Dichiarazione di ben conoscere ed accettare incondizionatamente che le determinazioni dell'assemblea generale (art. 9 Statuto) sono adottate - con le maggioranze richieste dallo Statuto e dal presente Regolamento - con la

partecipazione al voto esclusivamente del presidente e dei delegati indicati da ogni sezione soci secondo le norme regolamentari dalla medesima sezione soci all'uopo adottate.

- 7) Dichiarazione di espressa assunzione d'obbligo a comunicare immediatamente alla Federazione la perdita - anche temporanea - dei requisiti presupposti per il perdurare del rapporto associativo;
- 8) Indicazione dei domicili dei legali rappresentanti e degli indirizzi telematici e fax dell'Ente o della Persona giuridica richiedenti cui inviare - con relativa liberatoria al riguardo - ogni comunicazione e/o convocazione da parte della Federazione.

Art. 2.2 – istruzione della domanda di ammissione di nuovi soci ordinari

1. Pervenuta la richiesta di cui all'art. 2.1, l'Ufficio di Segreteria preliminarmente riscontra la ritualità della domanda e delle allegazioni obbligatorie; quindi - formato un apposito fascicolo - sottopone lo stesso al Presidente che provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo per le deliberazioni di cui all'art. 4, comma 7, St.

2. Il Consiglio Direttivo deve provvedere alla adozione del provvedimento di ammissione (o di rigetto della istanza) entro gg. 60 dalla data di deposito della medesima richiesta presso l'Ufficio di Segreteria della Federazione.

3. Il provvedimento di ammissione adottato dal Consiglio Direttivo ai sensi del comma due deve indicare la Sezione soci cui il socio ammesso è iscritto.

4. L'Ufficio di segreteria comunica al Coordinatore della medesima Sezione soci l'iscrizione del nuovo socio.

Entro gg. 60 dalla comunicazione, ed a pena di decadenza, una Sezione soci può proporre al Consiglio Direttivo motivata istanza di riesame al fine di assegnare ad altra Sezione soci il socio iscritto ai sensi del comma tre.

Pervenuta l'istanza di cui al precedente alinea, l'Ufficio di Segreteria - formato un apposito fascicolo - sottopone la stessa al Presidente che provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo per le deliberazioni inerenti e connesse da adottarsi entro gg. 60 dal deposito della istanza presso l'Ufficio di segreteria.

5. La deliberazione di cui all'art. 5, comma 9, STATUTO deve essere eseguita entro gg. 60 dal deposito della richiesta presso l'Ufficio di segreteria.

Art. 2.3 – soci onorari

1. Enti, Organismi, Istituzioni e persone fisiche e giuridiche nonché, in genere, soggetti riconosciuti e non riconosciuti che si siano distinti per particolari meriti nei settori in cui opera la Federazione possono essere cooptati al proprio interno dall'Assemblea generale dei soci, dall'Assemblea di sezione soci e dal Consiglio direttivo su proposta redatta in via formale da almeno due soci ordinari e da questi sottoscritta e depositata presso l'Ufficio di segreteria.

2. Pervenuta la proposta di cui al comma 1, l'Ufficio di Segreteria preliminarmente riscontra la ritualità della domanda e delle allegazioni necessarie che, nel caso di socio onorario, sono esclusivamente quelle di cui ai punti 1 e 3 del comma 2 dell'art. 2.1.

Quindi - formato un apposito fascicolo - sottopone lo stesso al Presidente (o al coordinatore - in caso di sezione soci) dell'Organo della Federazione che intende cooptare il candidato socio onorario.

3. L'Organo vi provvede alla prima seduta utile (anche appositamente convocata) statuendo, altresì, se il socio onorario ammesso debba soggiacere o meno all'obbligo del pagamento della quota sociale.

Art. 2.3 /bis – soci sostenitori

1. Enti, Organismi, Istituzioni, Persone fisiche e giuridiche (qualunque sia la struttura giuridica) nonché, in genere, i soggetti riconosciuti e non riconosciuti possono essere associati alla Federazione in qualità di soci sostenitori su proposta redatta in via formale e depositata presso l'Ufficio di segreteria.

2. Pervenuta la proposta di cui al comma 1, l'Ufficio di Segreteria preliminarmente riscontra la ritualità della domanda e delle allegazioni necessarie che, nel caso di socio sostenitore, sono esclusivamente quelle di cui ai punti 1, 2 e 3 del comma 2 dell'art. 2.1 oltre alla dettagliata esposizione degli impegni che il socio sostenitore intende assumersi sotto la forma di versamento di un contributo economico, prestazione di servizi, cessione di beni strumentali.

3. Quindi - formato un apposito fascicolo - sottopone lo stesso al Presidente. Questi, verificatane la regolarità, inserisce la proposta all'o.d.g. del Consiglio Direttivo.

4. L'organo investito valuta la fondatezza, la opportunità, la convenienza della proposta e stabilisce le modalità con le quali il candidato socio sostenitore potrà utilizzare il logo della Federazione, deliberandone l'associazione.

Art. 2.4 – pagamento delle quote sociali

1. Ciascun socio (sia ordinario, sia onorario – se quest'ultimo ne è questo onerato) è obbligato al pagamento della quota sociale annuale per gli importi stabiliti con apposita deliberazione della Assemblea generale dei soci.

2. Le quote sociali possono essere determinate di differente importo: uno per i soci ordinari e altro (diverso) per i soci onorari.

Al fine di dare concreta esecuzione all'art. 6, comma 6, Statuto, possono anche essere determinate quote sociali di importi diversi per ciascuna sezione soci.

L'Assemblea può anche deliberare – a carico di tutti o alcuni soci – una contribuzione straordinaria per l'anno di riferimento valutatane, con equità, le disponibilità così come esposte nei relativi bilanci.

3. L'Ufficio di Segreteria vigila sul puntuale adempimento dell'obbligo di contribuzione posto in capo a ciascun socio e – in mancanza di pagamento nel termine di cui all'art. 7, 3° comma, St. – ne porta a conoscenza il Consiglio Direttivo che, alla prima riunione utile successiva, adotta i provvedimenti del caso tra cui quello (eventuale) di proporre all'Assemblea Generale dei soci la esclusione del socio moroso.

4. In ogni caso – ed anche senza che siano state compiute le formalità di cui al comma precedente – il socio non in regola con il pagamento della quota sociale annuale nonché del contributo straordinario (se ne è onerato) entro il termine ultimo previsto dal comma 6 è sospeso dalla potestà di elettorato attivo (nell'ambito della sezione soci di appartenenza) e passivo.

La sospensione di cui al precedente alinea opera di pieno diritto e la comunicazione al riguardo che il Consiglio Direttivo deve inviare ai soci non in regola con le obbligazioni di pagamento ha carattere meramente ricognitivo e non costitutivo.

5. La esclusione del socio moroso – così come la esclusione deliberata per ogni altra causa – implica la automatica decadenza da ogni carica del/dei soggetto/i del/dei quale/i il socio escluso sia referente.

6. Le quote associative annuali e le contribuzioni straordinarie – così come determinate dall'Assemblea generale in sessione di bilancio in uno alla approvazione del bilancio preventivo – devono essere versate presso l'Ufficio di Segreteria della Federazione

entro 30 giorni dalla deliberazione assembleare e, comunque, non oltre il 31 luglio di ogni anno solare.

Il pagamento oltre tale ultima data determina la automatica applicazione di interessi al saggio legale vigente e ciò senza atto di formale messa in mora del socio debitore.

7. Decorso il termine del 31 luglio, il Consiglio Direttivo può - in ogni tempo - promuovere procedura di recupero coatto della quota associativa annuale e della contribuzione straordinaria non versate con il solo obbligo di intimare preventivamente al socio moroso il pagamento delle stesse entro giorni 10 dal ricevimento della raccomandata con avviso di ricevimento all'uopo inviata.

Il recupero coatto deve procedere - in via giudiziaria - fino alla infruttuosa esecuzione dei titoli comunque invocati ed ottenuti dall'Autorità Giudiziaria competente adita.

Art. 2.5 – procedura di esclusione del socio

1. L'esclusione del socio (sia ordinario che onorario che sostenitore) per qualsiasi motivazione deve essere deliberata dall'Assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea della Sezione soci di appartenenza dello stesso.

2. A tal fine, l'Ufficio di Segreteria appronta apposito fascicolo ove raccogliere la documentazione relativa (prima fra tutte quella relativa alla richiesta scritta di eventuali giustificazioni ai sensi dell'art. 7, comma 6, STATUTO) e quindi - verificatane la legittimità ai sensi dello STATUTO e del REGOLAMENTO - sottopone detto fascicolo al Presidente perché ponga la questione all'O.d.G. della prima adunanza utile dell'Assemblea generale dei soci o convochi - nei casi più gravi - dedicata adunanza della stessa nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7 St. In tale sede sono valutate la memoria e la documentazione eventualmente fatte pervenire dal socio - a pena di decadenza - almeno cinque giorni liberi prima della fissata adunanza assembleare.

3. L'esclusione del socio ha effetto immediato e non dà diritto alcuno alla restituzione, neanche parziale, di quanto già versato per l'anno corrente. Il socio espulso, inoltre, è in ogni caso tenuto al pagamento della intera quota relativa all'anno in corso e della intera contribuzione straordinaria (se onerato), ove queste non siano state ancora versate.

4. Qualora non siano state ancora determinate le quote associative annuali e le contribuzioni straordinarie per l'anno in corso al momento della esclusione del socio, questo è tenuto al pagamento integrale delle stesse nella misura stabilita per l'anno precedente.

5. Indipendentemente dall'esito della procedura di esclusione del socio, l'avvio della stessa impone al Consiglio Direttivo di procedere al recupero coatto della/e quota/e associativa/e nonché della/e contribuzione/i straordinaria/e eventualmente non versate con le attività - e nei termini - di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 2.6 – procedura di recesso del socio

1. Il socio può recedere in ogni momento dall'Associazione e senza essere tenuto - se lo ritiene - a darne motivazione.

Il diritto di recesso da parte del socio deve essere esercitato mediante presentazione di una comunicazione diretta Consiglio Direttivo e depositata presso l'Ufficio di Segreteria della Federazione.

2. La volontà di recedere non può essere sottoposta a condizioni; la stessa deve essere manifestata in maniera inequivocabile ed irrevocabile; e come proposta in maniera irrevocabile è, comunque, sempre intesa dalla Federazione Italiana Agricoltura Biologica e Biodinamica.

3. Alla dichiarazione di recesso (che deve essere depositata presso l'Ufficio di Segreteria della Federazione) deve essere allegata la conforme Deliberazione dell'Organo che - a norma degli atti di cui all'art. 2.1, comma 2, sub 1) - abbia la competenza a determinare l'Ente o la Persona Giuridica recedenti.

4. Della volontà di recesso del socio prende atto il Consiglio Direttivo, valutata la ritualità e la legittimità della comunicazione pervenuta.

5. Il recesso deve intendersi operante di pieno diritto fin dal momento del deposito della comunicazione presso l'Ufficio di Segreteria sempre che la verifica successiva circa la ritualità e la legittimità della comunicazione pervenuta abbia esito positivo.

6. La volontà di recedere dal rapporto associativo - ancorché validamente manifestata - non esonera il socio recedente dall'assolvimento dell'obbligo di corrispondere la quota associativa per l'anno solare corrente e la contribuzione straordinaria, se onerato; e ciò anche se il recesso è manifestato prima dell'Assemblea Generale ordinaria in sessione di bilancio.

Qualora non siano state ancora determinate le quote associative annuali e le contribuzioni straordinarie per l'anno in corso al momento del recesso del socio, questo è tenuto al pagamento integrale delle stese nella misura stabilita per l'anno precedente.

7. Il recesso non implica il diritto alla restituzione della quota associativa annuale e della contribuzione straordinaria già versate, neppure pro quota.

8. Il recesso del socio impone al Consiglio Direttivo di procedere al recupero coatto della/e quota/e associativa/e nonché della/e contribuzione/i straordinaria/e eventualmente non versate con le attività - e nei termini - di cui all'ultimo comma dell'articolo 2.4.

Art. 2.7 – accesso alle cariche sociali

1. Ogni socio detentore di piena ed efficace (ai sensi dell'art. 2.4 Reg.) legittimità attiva di voto nell'ambito della sezione soci di appartenenza può candidare soggetti alle cariche sociali della Federazione.

2. Per le cariche di Presidente, di componente del Consiglio direttivo, di membro dell'Ufficio di presidenza e del Comitato Tecnico è possibile candidare persone fisiche non socie della Federazione ed anche non rappresentative di soggetti facenti parte della base sociale della Federazione.

3. Devono, invece, non essere espressione della base associativa il Segretario ed i membri del Collegio dei revisori dei conti (se nominato) e del Giurì di disciplina.

Art. 2.8 – rappresentanza dei soci

1. La fisica rappresentanza dei soggetti soci all'interno della Federazione è affidata al legale rappresentante di ciascun socio.

2. Il legale rappresentante di ciascun socio ha facoltà di delegare - di volta in volta - un funzionario incardinato nel soggetto socio rappresentato.

La delega deve risultare da atto scritto (e validamente sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto socio) da allegare al processo verbale dei lavori dell'Organo della Federazione cui il socio partecipa.

3. La delega può anche essere conferita per un intero esercizio sociale ed anche a funzionari incardinati nel soggetto socio rappresentato diversi per i differenti Organi della Federazione cui il socio è chiamato a fare parte.

4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, le comunicazioni e le convocazioni inviate al funzionario delegato per l'intero esercizio sociale sostituiscono di pieno diritto quelle da inviarsi alla sede legale del Soggetto socio.

Art. 2.9 – comunicazione interna

1. Ciascun socio è tenuto a comunicare all'Ufficio di Segreteria ogni variazione degli indirizzi – anche telematici e fax - già indicati in istanza di ammissione.
2. Le comunicazioni sociali – ivi comprese le convocazioni per i diversi Organi della Federazione – sono valide se inviate alla sede sociale del socio (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento) oppure, in alternativa, agli indirizzi telematici e fax comunicati dallo stesso.
3. L'invio di convocazioni – anche in via telematica e/o fax - ai soggetti stabilmente delegati a rappresentare gli Enti e/o le Persone Giuridiche soci è valido di pieno diritto e sostituisce quello da effettuarsi presso la sede legale del socio cui i rappresentanti convocati fanno riferimento.
4. La pubblicazione sul sito internet della Federazione di atti e documenti costituisce – all'interno della stessa – pubblicità legale dei medesimi dalla quale, eventualmente, scaturisce valido decorso dei termini.

Non è consentita la convocazione di alcun Organo sociale (art. 8 St.) mediante la pubblicazione della relativa nota di convocazione sul sito internet della Federazione.

Art. 2.10 – partecipazione dei soci alla vita associativa

1. L'Ufficio di Segreteria, su specifica indicazione del Presidente e/o del Consiglio Direttivo, provvede a divulgare sul sito internet della Federazione oppure agli indirizzi telematici o fax forniti dai soci tutti gli atti ed i documenti pubblici e/o soggetti a pubblicità (anche legale) adottati dagli Organi dell'Associazione.
2. Provvede, similmente e su specifica indicazione del Presidente e/o del Consiglio Direttivo, a divulgare a tutti i soci ogni altro atto e documento ritenuto utile ad assicurare a costoro una effettiva partecipazione alla vita associativa.

CAPO III

(DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI)

Art. 3.1 – convocazione dell'adunanza

1. L'Assemblea dei soci è convocata e presieduta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano d'età (nonché, in via ulteriormente sussidiaria, da altro Vicepresidente, sempre in ordine decrescente di età).

2. In ogni caso l'Assemblea dei soci deve essere convocata quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei soci ordinari, o un'Assemblea di Sezione soci o il Collegio dei Revisori dei conti.
3. Alle Assemblee generali hanno diritto di partecipare - personalmente o a mezzo delega - tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative ordinarie e delle contribuzioni straordinarie per l'anno corrente.
4. Devono essere ritenuti in regola - ai fini di cui al comma precedente - i soci che abbiano ottemperato a tale obbligo fino al giorno ed all'ora fissata per la adunanza assembleare in prima convocazione.
5. Il diritto di delega deve essere esercitato a mezzo di atto scritto validamente sottoscritto dal legale rappresentante del socio mandante e deve contenere la attestazione di considerare anticipatamente rato e ratificato l'operato del socio mandatario
6. Le determinazioni dell'assemblea generale (art. 9 St.) sono adottate - con le maggioranze richieste dallo Statuto e dal presente Regolamento - con la partecipazione al voto esclusivamente del presidente (fatte salve le ipotesi di cui all'art. 9, c. 3, cpv 5, Statuto) e dei delegati indicati da ogni sezione soci secondo le norme regolamentari dalla medesima sezione soci all'uopo adottate.

Art. 3.2 – svolgimento dell'adunanza

1. Preliminarmente, e prima della dichiarazione di apertura dei lavori, la presidenza dell'Assemblea - coadiuvata dall'ufficio di segreteria - procede alla verifica
 - A) della validità della nota di convocazione esaminando, precipuamente,
 - la chiara e dettagliata esposizione dell'ordine del giorno nella nota di convocazione;
 - la affidabilità - nonché la rispondenza alle norme statutarie e regolamentari - del mezzo di inoltro della medesima prescelto;
 - il rispetto dei termini di convocazione che è di trenta giorni nei casi ordinari e di dieci giorni liberi lavorativi nei casi di motivata procedura d'urgenza;
 - B) della validità delle deleghe conferite ai sensi dell'art. 9, 3 c., II e III alinea, Statuto;
 - C) della regolarità del pagamento della quota associativa e delle contribuzioni straordinarie in capo ai soci ammessi alla partecipazione, anche a mezzo

delega, ai lavori assembleari (elenco di cui il Presidente da pronta lettura ai presenti);

D) della corretta identificazione dei delegati aventi diritto al voto così come indicati dalle assemblee delle sezioni soci e la corrispondenza del loro numero a quanto previsto dall'art. 3.2/bis

E) quindi, della valida costituzione della stessa ai sensi degli artt. 21 e segg.ti Codice Civile.

2. Effettuate tali verifiche il presidente dichiara aperta l'adunanza.

3. Delle sedute dell'Assemblea generale dei soci si redige un processo verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario redigente.

4. Il Presidente ha il potere di dirigere e regolamentare - con imparzialità - i lavori Assembleari con lo specifico compito di consentire il diritto di intervenire a tutti i soci che ne facciano richiesta e, a tale scopo, anche ad impedire ad altri soci interventi interruttivi o, comunque, prevaricatori nonché ad impedire l'intervento di soci che non ne abbiano, in ogni caso, diritto.

5. La seduta inizia con la lettura del processo verbale relativo alla precedente Assemblea se non redatto contestualmente alla medesima adunanza o già notificato a tutti i soci.

Quando sul processo verbale non vi sono osservazioni, esso s'intende approvato.

Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.

6. Nessuno può prendere la parola senza il consenso del Presidente.

7. A nessuno è consentito pronunciare parole sconvenienti oppure turbare con il proprio contegno la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta.

8. L'Assemblea non può discutere né deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno.

9. Salvo termini più brevi stabiliti dal Presidente, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i quindici minuti.

Trascorso il termine, il Presidente, richiamato due volte il socio a concludere, gli toglie la parola.

Il Presidente può, a suo insindacabile giudizio, interdire la parola ad un socio che, richiamato due volte alla questione in trattazione, seguiti a discostarsene.

10. Ciascun socio ha il potere di proporre mozioni e di chiedere che le stesse vengano poste ai voti.

11. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da ogni socio prima che abbia inizio la discussione stessa.

Su tali mozioni l'Assemblea si esprime immediatamente ed in via preliminare mediante il voto esclusivamente del corpo elettorale (art. 3.2/bis).

12. Le votazioni assembleari hanno sempre luogo a scrutinio palese.

Sono, comunque, effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone, la elezione degli Organi sociali, nonché quelle che incidono sui principi e gli scopi della Federazione Italiana Agricoltura Biologica e Biodinamica.

Le votazioni di cui al precedente alinea, tuttavia, sono effettuate a scrutinio palese qualora ne venga fatta richiesta da almeno 4/5 del corpo elettorale dell'Assemblea (art. 9 comma 3 Statuto).

13. Non è consentito - in ogni caso - lo scrutinio segreto nelle votazioni concernenti le deliberazioni da adottarsi sul bilancio.

Art. 3.2/bis – il corpo elettorale dell'assemblea generale

1. Il corpo elettorale dell'assemblea generale è costituito dal presidente e dai delegati nominati da ciascuna sezione soci secondo le norme regolamentari dalla medesima sezione soci all'uopo adottate.

Il presidente uscente non ha diritto di voto nel caso di votazione per la nomina del nuovo presidente (e del collegato listino).

2. Le sezioni soci eleggono il seguente numero di delegati:

- organismi di certificazione e loro organismi associativi ritualmente costituiti: n. 3 delegati;
- organismi, ritualmente costituiti, associativi di produttori agricoli: n. 4 delegati;
- organismi, ritualmente costituiti, associativi di operatori economici della preparazione e della distribuzione in ambito alimentare: n. 3 delegati;
- organismi, ritualmente costituiti, associativi di operatori economici della preparazione e della distribuzione in ambito *non* alimentare: n. 1 delegati

- organismi, ritualmente costituiti, associativi di operatori dei servizi e tecnici: n. 3 delegati;
- associazioni, ritualmente costituite, che operino in ambiti culturali afferenti al settore biologico e biodinamico: n. 1 delegati

3. Le sezioni soci comunicano senza indugio - e, comunque, cinque giorni prima della Assemblea generale - i nominativi dei delegati indicati alla Segreteria della Federazione.

Qualora gli stessi fossero già stati indicati, l'obbligo permane nell'ipotesi di modifica di uno o più delegati.

4. In caso di giustificato impedimento, ciascun delegato designato può indicare altro soggetto a partecipare in sua vece all'Assemblea generale purché l'atto di delega sia conferito in calce alla convocazione dell'assemblea medesima e controfirmato dal Coordinatore della sezione soci di riferimento.

Art. 3.3 – richiesta di convocazione di assemblea generale dei soci

1. Un terzo dei soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali o un'Assemblea di Sezione soci o il Collegio dei Revisori dei conti possono richiedere che sia convocata - anche con procedura d'urgenza - una Assemblea generale dei soci.

2. In tal caso la richiesta dovrà essere depositata presso l'Ufficio di Segreteria il quale - approntato idoneo fascicolo con tutta la documentazione allegata alla richiesta - trasmette senza indugio il medesimo al Presidente (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente più anziano) per gli adempimenti inerenti e connessi, tra cui la formulazione dell'O.d.G.

3. Alle assemblee generali come sopra richieste si applicano gli articoli 3.1 e 3.2 del presente REGOLAMENTO.

Art. 3.4 – sessione di bilancio

1. Entro il 30 giugno di ogni anno deve essere approvato il Bilancio d'esercizio completo di stato patrimoniale e la Relazione Illustrativa della Federazione Italiana Agricoltura Biologica e Biodinamica.

2. Contestualmente all'inoltro della nota di convocazione di Assemblea generale dei soci deve essere effettuato - presso l'Ufficio di Segreteria - il deposito del bilancio d'esercizio (relativo all'anno solare precedente e corredato dallo stato patrimoniale), la Relazione illustrativa, la relazione del Collegio dei Revisori dei conti nonché del bilancio

preventivo per l'anno corrente della Federazione affinché tutti i soci possano prenderne visione e richiederne copia.

Di tale adempimento e di tale facoltà deve darsi espressa notizia nella nota di convocazione.

3. L'esercizio sociale dura un anno solare: dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 3.5 – ufficio di segreteria dell'assemblea generale dei soci

1. Le attività di segretariato dell'Assemblea generale dei soci sono assicurate dall'Ufficio di Segreteria della Federazione.

2. Il Segretario della Federazione assume le funzioni di segretario della Assemblea generale dei soci; lo stesso provvede alla stesura del processo verbale e ne è il custode in uno al Presidente.

CAPO IV

(DELLE ASSEMBLEE DELLE SEZIONI SOCI)

Art. 4.1 – rinvio

1. Alla Assemblea di ciascuna sezione soci (art. 10 St.) si applicano, ove compatibili, le norme statutarie e regolamentari (CAPO III Reg.) statuite per la Assemblea generale dei soci fermo restando che, in ambito sezione soci, il diritto all'elettorato attivo e passivo è attribuito - senza limiti se non quelli statuari e del regolamento - ad ogni socio della sezione.

Art. 4.2 – vice coordinatore

1. Ai soli fini dell'espletamento delle potestà regolamentari e degli adempimenti statuari inderogabili, ciascuna sezione soci - in uno alla nomina del coordinatore - individua un vice coordinatore che sostituisca il coordinatore in caso di suo impedimento o assenza.

2. Al vice coordinatore - ove possibile ed all'interno della sezione soci - si applicano le norme regolamentari e si attribuiscono le stesse prerogative previste dallo STATUTO e dal REGOLAMENTO per il Vice presidente anziano dell'Assemblea generale dei soci.

Art. 4.3 – obbligo di comunicazione

1. Tutte le attività e le iniziative delle Sezioni soci - nonché di gruppi di soci appartenenti a Sezioni soci diverse - devono essere notificate all'Ufficio di segreteria e, tramite questo, portate a conoscenza del Presidente affinché questi possa sempre essere nelle condizioni di poter attivare le procedure, di cui allo STATUTO, al REGOLAMENTO ed al CODICE di autodisciplina, tendenti ad armonizzare - ove possibile - le posizioni assunte all'interno ed all'esterno della Federazione dalla Federazione medesima e/o dai suoi soci.

Art. 4.4 – ufficio di segreteria dell'assemblea di sezione soci

1. Le funzioni di segretario dell'Assemblea di ciascuna sezione soci sono assicurate da un socio di volta in volta indicato dall'Assemblea medesima.
2. Questi provvede alla redazione ed alla sottoscrizione del processo verbale.
3. Il processo verbale deve essere, altresì, sottoscritto dal Coordinatore della Sezione soci e da questo custodito.

Art. 4.5 – procedure di coordinamento

1. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le determinazioni delle diverse Sezioni soci (art. 5, 2° c., e art. 10, cc. 3 e 4, St.), il Coordinatore della Sezione soci trasmette senza indugio al Presidente il processo verbale delle assemblee di ciascuna sezione soci. Similmente ed in ogni altro caso, ogni documento adottato, qualsiasi posizione assunta e/o tutte le proposte definite da ciascuna sezione soci riguardanti temi di specifico interesse per la categoria devono essere trasmessi e/o comunicate - tramite l'Ufficio di Segreteria - al Presidente al più presto e, comunque, prima di essere diffusi all'esterno della Associazione.
2. Il Presidente - qualora tali documenti ed atti ledano la dignità ed il decoro della Federazione e/o di altra Sezione soci nonché violino o siano in contrasto con altre deliberazioni e posizioni già definitivamente assunte e rese pubbliche dalla Federazione - provvede a convocare entro il giorno lavorativo successivo dal ricevimento del fascicolo il coordinatore della Sezione soci che ha adottato i predetti documenti, atti, posizioni e/o proposte al fine di ricevere chiarimenti al riguardo.
3. Qualora permangano perplessità circa il rispetto dei limiti dell'autonomia delle Sezioni soci statutariamente imposti all'art. 5, comma 2°, dello STATUTO, il Presidente convoca senza indugio il Consiglio Direttivo per gli adempimenti e le determinazioni del caso.

4. Il Consiglio Direttivo può anche investire della questione l'Assemblea generale dei soci convocata sempre – in tali casi – con procedura d'urgenza.

5. Nelle more del procedimento, e fino a deliberazione definitiva del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea generale dei soci, i documenti, gli atti e/o le posizioni assunte da una sezione soci (e, come sopra, oggetto di verifica) non possono essere diffuse all'esterno della Federazione.

Art. 4.6 – autonomia delle sezioni soci

1. La Federazione Italiana Agricoltura Biologica e Biodinamica favorisce ed agevola in ogni modo la facoltà riconosciuta ad ogni Sezione soci di dotarsi di propria autonomia giuridica nell'ambito della Associazione.

2. La Federazione riconosce a ciascuna Sezione soci la facoltà di dotarsi di proprio regolamento purché tale strumento non sia in difformità (logica e/o materiale) da quanto previsto e disposto dallo Statuto e dal Regolamento.

Esclusivamente all'interno delle Sezioni soci è data facoltà di istituire un sistema di votazione per il raggiungimento delle maggioranze che ponderi la dimensione nazionale e regionale dei soci aderenti. Tale norma regolamentare interna alle sezioni soci deve essere adottata con l'unanimità dei soci componenti ed i nuovi soci devono prenderne atto ed approvarla espressamente con l'istanza di adesione.

CAPO V

(DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

Art. 5.1 – rinvio

1. Alle riunioni del Consiglio Direttivo (art. 11 St.) si applicano, ove compatibili, le norme regolamentari (Art. 3.2 – *svolgimento dell'adunanza*) statuite per la Assemblea generale dei soci.

Art. 5.2 – composizione

1. Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo: il Presidente; i Vicepresidenti; il Segretario della Federazione; tutti i coordinatori delle Sezioni soci; tre rappresentanti dei soci indicati dalla sezione soci degli organismi di certificazione e che siano operanti su base nazionale; tre rappresentanti dei soci indicati dalla sezione soci degli organismi

associativi dei produttori agricoli; tre rappresentanti dei soci indicati dalla sezione soci degli organismi associativi di operatori economici della preparazione e della distribuzione alimentare che siano operanti su base nazionale; un rappresentante dei soci indicati dalla sezione soci degli organismi associativi di operatori economici della preparazione e della distribuzione non alimentare, tre rappresentanti dei soci indicati dalla sezione soci operatori dei servizi e tecnici che siano operanti su base nazionale.

Art. 5.3 – elezione dei consiglieri membri di diritto

1. Le sezioni soci che sono tenute ad indicare consiglieri membri di diritto si riuniscono per la designazione degli stessi nei cinque giorni antecedenti l'assemblea generale indetta per il rinnovo delle cariche sociali.
2. Il Coordinatore dà pronta comunicazione delle intervenute designazioni al Presidente ed al Segretario.

Art. 5.4 – elezione degli altri consiglieri

1. Il consiglio direttivo è completato da un numero - non superiore a cinque - di consiglieri eletti con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. Il soggetto persona fisica che intende candidarsi alla carica di presidente della Federazione deposita - presso la segreteria e nel termine perentorio di giorni 20 dalla data fissata per la assemblea generale con all'oggetto il rinnovo delle cariche sociali - la propria candidatura, un programma di indirizzo per il triennio di carica, una lista di candidati (nel numero massimo di cinque) che intende proporre alla carica di consiglieri e - contemporaneamente - di membri dell'ufficio di presidenza.
3. Proceduta alla elezione del Presidente a norma di Statuto e di Regolamento, in uno alla proclamazione del presidente eletto saranno proclamati membri del consiglio direttivo e - contemporaneamente - dell'ufficio di presidenza le persone che erano state inserite nella collegata lista depositata in termini presso la segreteria della Federazione dal candidato presidente.
4. In via transitoria, il termine a quo previsto dal superiore comma due sarà vigente dalla prossima elezione del presidente di Federbio, mentre per la prima che si terrà immediatamente dopo l'approvazione dello statuto e del presente regolamento sarà possibile il deposito della candidatura a presidente - corredata dal programma di

indirizzo e dalla collegata lista dei candidati - anche lo stesso giorno fissato per le votazioni.

Art. 5.5 – ufficio di segreteria del consiglio direttivo

1. Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, ovunque tenutesi, viene redatto processo verbale.
2. Le attività di segretariato del Consiglio Direttivo sono assicurate dall'Ufficio di Segreteria della Federazione.
3. Il Segretario della Federazione assume le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo; lo stesso provvede alla stesura del processo verbale e ne è il custode in uno al Presidente.

CAPO VI

(DEL PRESIDENTE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA)

Art. 6.1 – elezione

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea generale dei soci la maggioranza assoluta del corpo elettorale dell'assemblea medesima (art. 3.2/bis) che ne rappresenti la metà più uno dei componenti (presenti e non).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per la nomina dei Vicepresidenti del Consiglio Direttivo.

Art. 6.2 – mozione di sfiducia

1. Il Presidente nei confronti del quale il Consiglio Direttivo approva una mozione di sfiducia con la maggioranza qualificata dei 7/10 dei consiglieri deve convocare l'Assemblea generale dei soci per investirla della questione.
2. L'Assemblea generale dei soci all'uopo convocata deve tenersi entro gg. 60 dalla approvazione in Consiglio Direttivo della mozione di sfiducia.

Art. 6.3 – ufficio di presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza, costituito come da art. 12/bis Statuto costituisce organo di consultazione a parere obbligatorio, ma non vincolante.
2. Delle adunanze si redige verbale a cura del segretario della federazione.

3. Secondo le necessità e gli argomenti da trattare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza possono essere invitati alcuni o tutti i coordinatori di sezione soci e/o anche altri soci. Similmente, l'Ufficio di presidenza può promuovere audizioni di soggetti non soci.

CAPO VII

(DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA E DEL SEGRETARIO)

Art. 7.1 – ufficio di segreteria

1. L'Ufficio di segreteria della Federazione si compone di un Segretario, che la coordina, e di personale appositamente incaricato la cui determinazione è valutata e stabilita dal Consiglio Direttivo.

2. Compiti della segreteria sono:

- a)* dare attuazione - d'intesa con il Presidente - al programma di attività approvato dal Consiglio Direttivo e alle delibere dello stesso attraverso la gestione delle risorse assegnate e i rapporti con i consulenti incaricati;
- b)* supportare il Presidente e gli altri Organi sociali nelle rispettive attività;
- c)* gestire la corrispondenza e il protocollo oltre che la documentazione e le informazioni di competenza e proprietà della Federazione;
- d)* curare i rapporti con i soci della Federazione, le relazioni esterne e il coordinamento dell'attività dell'associazione in conformità alle esigenze dell'attività svolta e nel rispetto delle competenze attribuite agli organi elettivi.

Art. 7.2 – segretario

1. Il Segretario della Federazione è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente; il suo incarico ha la durata di tre anni ma è in ogni tempo revocabile dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario è rinominabile.

2. Il Segretario della Federazione deve possedere i seguenti requisiti professionali:

- essere laureato;
- possedere adeguata esperienza lavorativa nel settore delle produzioni biologiche e/o biodinamiche;

- avere svolto mansioni di coordinamento di strutture organizzative di tipo associativo;
 - avere attitudine alle relazioni interpersonali e conoscenza adeguata del sistema istituzionale e organizzativo del settore a livello nazionale;
 - possedere una conoscenza adeguata della lingua inglese scritta e parlata.
3. Il Segretario è responsabile delle attività della segreteria di cui all'art. 7.1.
 4. Risponde direttamente al Presidente ed al Consiglio Direttivo del fattivo e corretto svolgimento del proprio incarico.

CAPO VIII

(DELLE GIURÌ DI AUTODISCIPLINA)

Art. 8.1 – poteri di accesso

1. Il Giurì di Autodisciplina ha la facoltà di accedere a qualsiasi documentazione in possesso e/o nella disponibilità della Federazione Italiana Agricoltura Biologica e Biodinamica anche qualora questa fosse eventualmente secretata o costituire atto vincolato ad istruzione penale in corso (in entrambe dette ultime ipotesi non può esserne estratta copia).
2. Tutti i soci e gli organi della Federazione Italiana Agricoltura Biologica e Biodinamica sono tenuti a collaborare e, comunque, a non ostacolare le verifiche e le indagini compiute dal Giurì di Autodisciplina fornendo ogni forma di collaborazione richiesta.
3. È escluso ogni potere di accesso coattivo alla documentazione propria di ciascun socio.

CAPO IX

(DEL COMITATO TECNICO)

Art. 9.1 – composizione

1. Il Comitato tecnico della Federazione è costituito da un minimo di tre ad un massimo di 15 esperti nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, e prescelti da una lista di candidati cui sono inseriti i nominativi di tecnici ed esperti segnalati da ciascun socio (ordinario ed onorario).

Ogni socio ha facoltà di richiedere l'inserimento in lista di uno o due esperti che – interni od esterni che siano alla struttura del socio proponente – saranno considerati riferentisi ad esso socio.

2. I componenti del Comitato tecnico devono possedere, almeno, i seguenti requisiti:

- a)* aver ricoperto – per conto del socio di riferimento - il ruolo di interlocutore con gli Enti interessati all'attività del settore bio (Ministeri, PP.AA., Enti di accreditamento);
- b)* aver seguito l'evoluzione normativa applicabile al settore, anche attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro che hanno avuto come oggetto i problemi inerenti l'applicazione della legislazione (tecniche di produzione, modulistica, documentazione);
- c)* possedere adeguata esperienza nel campo dell'assicurazione della qualità avendovi ricoperto incarichi apicali e, comunque, di responsabilità;
- d)* avere una adeguata conoscenza del settore agroindustriale maturata con almeno tre anni di lavoro in tale settore (nel campo della produzione/trasformazione o nel campo dei servizi);
- e)* possedere adeguata conoscenza delle tematiche di settore a livello internazionale;
- f)* avere conoscenza – anche non fluente - della lingua inglese scritta e parlata.

3. I componenti del Comitato tecnico rimangono in carica fino a diversa decisione da parte del socio che li ha segnalati.

Questi ha facoltà di revocare in ogni tempo il mandato fiduciario conferito all'esperto con la segnalazione effettuata per l'inserimento del tecnico nella lista di cui al comma uno.

La revoca del componente deve essere comunicata - dal socio a suo tempo proponente e per iscritto - all'Ufficio di segreteria della Federazione e deve essere opportunamente motivata.

Con il medesimo atto, il socio che ha revocato il mandato fiduciario conferito al tecnico a suo tempo designato ha la facoltà di indicarne uno in sostituzione.

Il Consiglio Direttivo sostituisce il tecnico decaduto con quello proposto in sostituzione o con altro già inserito nella lista di cui al comma uno; e ciò a suo insindacabile giudizio.

4. In considerazione di talune specificità degli argomenti posti all'ordine del giorno del Comitato, la partecipazione a singole riunioni può essere delegata da un tecnico membro del Comitato medesimo ad altro esperto facente riferimento al socio che designò il componente delegante.

La delega – che deve risultare da atto scritto ed essere allegata al processo verbale della riunione – deve a tal fine essere controfirmata dal socio cui fa riferimento il tecnico delegante.

Art. 9.2 – compiti

1. Compiti del Comitato tecnico sono:

- d) eleggere alla prima riunione utile un coordinatore ed un vice coordinatore che dureranno in carica fino alla scadenza delle cariche sociali;
- e) esprimere pareri sugli argomenti di carattere tecnico proposti dagli Organi della Federazione;
- f) esaminare e discutere le norme e le relative disposizioni applicative d'interesse per il settore al fine di definire apposite interpretazioni, linee guida o proposte di azione;
- g) coordinare le attività tecniche delle strutture associative;
- h) formulare proposte in merito alla partecipazione di esperti a gruppi di lavoro, comitati e commissioni di natura tecnica esterni alla Federazione.

Art. 9.3 – procedure

1. Il Comitato tecnico viene coordinato e convocato dal coordinatore (o, in caso di impedimento dal vicecoordinatore) anche su indicazione del Presidente e/o del Comitato Direttivo, nonché su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Comitato.

2. La convocazione deve essere inviata – con i mezzi ritenuti validi dall'art. 2.9 REGOLAMENTO - almeno dieci giorni prima della data della riunione.

Nell'avviso di convocazione devono essere specificatamente indicati gli argomenti sui quali il Comitato tecnico è chiamato a deliberare.

Devono essere inoltre forniti documenti e note esplicative relativi a ciascun punto inserito all'O.d.G.

3. Le riunioni del Comitato tecnico sono presiedute dal coordinatore (o, in caso di impedimento dal vicecoordinatore).

4. Dette riunioni sono valide se sono presenti almeno i due terzi dei componenti.

5. Le decisioni vengono assunte a maggioranza qualificata che rappresenti almeno la metà dei componenti.

Tutte le decisioni assunte dal Comitato Tecnico vanno divulgate a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Federazione, sezione utenti registrati non a libero accesso.

6. Dei lavori del Comitato tecnico viene redatto processo verbale a cura del componente più giovane – che assume le funzioni di segretario – e sottoscritto anche dal coordinatore (o, in caso di impedimento dal vicecoordinatore).

Il processo verbale viene custodito presso l'Ufficio di segreteria.

7. Alle riunioni del Comitato tecnico si applicano – ove compatibili - le norme dell'art. 3.2 REGOLAMENTO.

Art. 9.4 – decisioni

1. Le decisioni del comitato tecnico qualificabili come interpretative di norme vigenti e/o di decisioni assunte in precedenza dagli organi sociali della Federazione sono esecutive dal momento della loro pubblicazione sul sito internet della Federazione o dall'avvenuta comunicazione scritta a tutti i soci interessati.

2. Le restanti decisioni e quelle che comportano impegni di spesa devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo.

3. Le decisioni assunte direttamente dal Comitato tecnico sono impegnative per i soci della Federazione.

4. I soci che non ritenessero possibile adeguarvisi hanno facoltà di chiedere al Consiglio Direttivo un pronunciamento definitivo, in attesa del quale la vigenza della decisione assunta dal Comitato tecnico è sospesa.

La problematica deve essere posta al Consiglio Direttivo a mezzo motivata mozione da depositarsi presso l'Ufficio di segreteria. La mozione deve essere proposta - a pena di decadenza - entro gg. 10 dalla pubblicazione sul sito internet della Federazione della contestata decisione assunta dal Comitato tecnico.

Il pronunciamento del Consiglio Direttivo sulla mozione di cui al precedente alinea deve intervenire entro gg. 15 dal deposito della stessa.

5. Il mancato rispetto da parte di uno dei soci delle decisioni assunte dal Comitato tecnico legittimano il Consiglio Direttivo, il Presidente e ciascuno dei soci a segnalare l'inottemperanza rilevata al Giurì di Autodisciplina della Federazione per le determinazioni del caso e, in particolare, l'accertamento di eventuali violazioni del CODICE di autodisciplina.